

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti nel settore del pollame, che occorre pertanto stabilire le modalità d'applicazione di tali contingenti nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che taluni contingenti non sono stati aperti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 giugno 1996; che occorre pertanto aggiungerli ai quantitativi previsti dal presente regolamento;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁵⁾; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare sull'arco di un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, per garantire una gestione efficace del regime, è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg (peso del

prodotto) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, per eliminare i rischi di speculazione connessi alla natura di tale regime nel settore del pollame, è opportuno subordinare l'accesso degli operatori al regime in questione al rispetto di determinate condizioni;

considerando che è opportuno attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, sono aperti i contingenti tariffari d'importazione che figurano nell'allegato I per i gruppi di prodotti e alle condizioni previsti da tale allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti nel seguente modo:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Per il contingente del gruppo P 3, un quantitativo di 60 t è aggiunto alla qualità prevista per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre.

Articolo 3

Tutte le importazioni nella Comunità effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 4

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti disposizioni:

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽³⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.